

# TI\_GERICHTE 15.1995.00104 vom 24. Juli 1995

TI Tribunale d'appello, 1995-07-24, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.1995.00104](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.1995.00104)

FR: TI\_GERICHTE 15.1995.00104 du 24 juillet 1995

IT: TI\_GERICHTE 15.1995.00104 del 24 luglio 1995

## Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

## Erwägungen

### E. 1

In concreto il credito pignorato è una cauzione ex art. 49 ss. CPP di Fr. 100'000.-- prestata dall'escusso e contestualmente accusato \_\_\_\_\_. La cauzione può essere prestata con deposito di denaro o di altri valori, oppure con garanzie reali o con fideiussione di persone idonee (art. 49 cpv. 1 CPP). La cauzione è liberata se cessa la causa per la quale è stata prestata (art. 50 cpv. 1 CPP). La cauzione prestata dall'accusato è restituita nella parte eccedente le spese giudiziarie e la eventuale multa a suo carico (art. 50 cpv.

### E. 1.1

Di conseguenza è annullato il pignoramento 4 maggio 1995 dell'UE di Lugano nell'esecuzione n. \_\_\_\_\_ con il quale l'ufficio ha pignorato "una cauzione di Fr. 100'000.-- (centomila) - (prestata per la libertà provvisoria), depositata presso \_\_\_\_\_, conto deposito n. \_\_\_\_\_, sino a concorrenza del credito in esecuzione di Fr. 6'100.-- (seimilacento) + int. al 5 % + acc. + spese". 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Intimazione: - \_\_\_\_\_ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria

### E. 3

Visto l'esito del gravame priva d'oggetto risulta essere la questione a sapere se l'importo di cauzione appartenga \_\_\_\_\_ oppure a \_\_\_\_\_, ritenuto in ogni caso che chi ha versato l'importo della cauzione non lo può ottenere di ritorno finché sussistono le cause che hanno originato la dazione della cauzione.

### E. 4

Il reclamo 13 aprile 1995 \_\_\_\_\_ è accolto. Non si prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e non si assegnano indennità, benché espressamente protestate dai reclamanti, perché così imposto per norma di diritto regolamentare federale (art. 68 cpv.2 OTLEF). Per questi motivi, richiamati gli art. 88 ss. LEF; 49 ss., 49 cpv. 1, 50 cpv. 1, 50 cpv. 3, 51 cpv. 1 e 51 cpv. 2 CPP PRONUNCIA : 1. Il reclamo 13 aprile 1995 \_\_\_\_\_ è accolto.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.